



Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 24/02/2018

RG n. 159/2017

Repert. n. 30/2018 del 24/02/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Johann Pichler

Presidente

dott. Elisabeth Roilo

Consigliere estensore

dott. Isabella Martin

Consigliere

ha pronunciato seguente

Oggetto:

Reclamo ex
art 18 L.F.

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 159/2017 R.G. promossa

da



Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 24/02/2018

RG n. 159/2017

Repert. n. 30/2018 del 24/02/2018

- reclamanti -

contro

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE

- reclamato -

nonché contro

C.



- reclamato -

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Trento,
Sezione distaccata di Bolzano

Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 46/2017 del
Tribunale di Bolzano - Sezione fallimentare di data
18.07.2017/02.08.2017

Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'08.11.2017 con assegnazione
del termine perentorio del 12.12.2017 per il deposito di memorie difensive e
del 10.01.2018 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore delle parti appellanti:

*Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e
difesa:*

*- nel contraddittorio del curatore avv. , con studio in Bolzano,
Via Orazio n. 25 e del creditore richiedente il fallimento*

*- previa acquisizione del fascicolo di parte dell'istruttoria prefallimentare;
- occorrendo, previo accertamento dei fatti e delle circostanze ritenute
rilevanti a mezzo di audizione di persone informate sui fatti con riserva di
indicazione dei nominativi, ovvero di rinnovazione di consulenza tecnica
d'ufficio volta ad accertare la sussistenza dello status di imprenditore
agricolo ex art. 2135 c.c. in capo a società semplice agricola in
liquidazione negli esercizi 2015 e 2016;*



- revocare la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 46/2017 del 18 luglio 2017,
depositata in data 2 agosto 2017, dichiarativa del fallimento di
società semplice agricola in liquidazione e dei soci

- con il favore delle spese di lite.

del procuratore di parte appellata Fallimento

in liquidazione, nonché di

Voglia la Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione
disattesa,

- 1) rigettare il reclamo, confermando la sentenza di fallimento opposta;
- 2) con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.

del procuratore di parte appellata

Piaccia alla Corte:

I) rigettare il reclamo avverso la sentenza n. 46/2017, emessa dal Tribunale
di Bolzano, comunicata in data 3.08.2017, poiché totalmente infondato in
fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.

II) rigettare la richiesta di rinnovo della CTU e quella di assumere testi anche
in sommarie informazioni.

III) con vittoria di spese di lite.

del Procuratore Generale:

Voglia la corte d'Appello di Bolzano confermare l'impugnata sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la qui impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano, ritenuta – sulla
base di consulenza tecnica d'ufficio assunta nella fase processuale



prefallimentare - l'attività imprenditoriale commerciale svolta in periodo dal dicembre 2014 al 2016 dalla ss. agricola (da ora in poi anche solo oppure, già posta in liquidazione con delibera dei soci di data 24.11.2014, prevalente sulla sua attività di natura agricola ormai di fatto cessata, e quindi la assoggettabilità della stessa società alla procedura concorsuale, ed accertato inoltre lo stato d'insolvenza irreversibile, dichiarava, su ricorso del 16.11.2016 presentato dalla Fondazione Enasarco, vantante credito di € 47.015,49 oltre interessi, accessori e spese, il fallimento della società e dei tre soci illimitatamente responsabili sigg.i

Spiegava in particolare il Tribunale,

- che la ss., costituita in data 20.11.1973, con sede in Merano e sede secondaria in Sabaudia (LT)¹, già operante nel campo della florovivaistica, con delibera dei soci di data 24.11.2014 era stata posta in liquidazione;
- che a mezzo di atto notarile di data 30.12.2014 la Società aveva stipulato con la società società agricola a r.l.² (da ora in poi anche solo), pure essa con sede in Merano, costituita appena con atto del 14.11.2014 in compagine sociale del tutto diversa ed iscritta nel registro delle imprese il 01.12.2014, un contratto d'affitto d'azienda della durata di 25 anni, tacitamente rinnovabile di ulteriori 15 anni, avente ad oggetto tutti gli immobili con annessi fabbricati con le relative pertinenze ed accessori

¹ cfr. la relazione del consulente d'ufficio di data 09.07.2017 su compagine sociale, conferimenti, quote dei soci, proprietà immobiliare in Merano e Sabaudia per totali ca. 233.000 m², organizzazione aziendale, numero dipendenti (in media, nel 2014, 194 unità), numero agenti di commercio (11 per l'estero, 15 per il territorio nazionale) attività svolta, acquisti negli anni 2012 - 2014, consistenza del magazzino alla data 31.12.2014, ² amministratore unico Adriano Gobetti; società detenuta fino al 12.07.2017 dal socio unico AGROFLOR UG, società di diritto tedesco con sede in Monaco di Baviera, successivamente cessione di quota minoritaria alla soc. Sebatum s.r.l. con sede in Brunico



connessi, compresi le scorte vive e le scorte morte, i macchinari e le attrezzature giusta lista ancora da redigere dalle parti;

- che contestualmente la ss., contrariamente a quanto previsto nel contratto di affitto al suo articolo 13³, aveva ceduto all'affittuaria tutti i crediti, come emergeva dalla lettera inviata tramite PEC di data 30.12.2014 dall'affittuaria alla concedente;⁴

- che la ss. aveva, in periodo successivo alla sua messa in liquidazione e successivo anche ad un contratto di comodato, stipulato in forma solo orale in data 18.12.2014 ed invocato nella premessa sub f) del contratto d'affitto notarile⁵, poi superato dal contratto d'affitto del 30.12.2014 già citato, esercitato attività di impresa commerciale e in particolare attività intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2195, 1° comma, n. 2, c.c.). Detta attività sarebbe consistita nell'acquisto, presso il produttore estero S.A., con sede in Brasile, e nell'importazione in Italia di grandi partite di materia prima - talee - al fine di rivenderle

³ cfr. il contratto d'affitto del 30.12.2014, doc. 10 nel fascicolo della qui resistente curatela fallimentare:

"Art. 13: Tutti i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto e connessi in qualche modo agli immobili, ivi comprese imposte arretrate, gravano esclusivamente sulla parte concedente e alla parte affittuaria non ne assume, in riguardo alcun debito e nessuna responsabilità I crediti ed i debiti sorti e che sorgeranno nel corso dell'affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della parte affittuaria:"

⁴ cfr. la citata lettera 30.12.2014, allegato n. 3 alla relazione del consulente d'ufficio esperita in corso dell'istruttoria prefallimentare:

"Esaminata la Vs. proposta di cessione dei crediti come da Vs. lettera del 30 dicembre 2014 a noi inviata via PEC e da noi ricevuta in data 30 dicembre 2014 [non rinvenibile in atti] Vi comunichiamo con la presente di accettare la proposta di cessione dei crediti ivi formulata che ci appare congrua. A scanso di equivoci, si fa presente che la scrivente società ritiene perfezionato l'accordo per la cessione dei crediti nel momento in cui Vi perviene la presente comunicazione."

⁵ cfr. il contratto d'affitto del 30.12.2014 citato, doc. 10 nel fascicolo della curatela fallimentare:

"f) La ss. ha concesso, per mezzo di un accordo orale, in comodato gratuito alla Lazzeri srl., dalla data del 18-12-2014 sino ad oggi, in previsione della costituzione di un rapporto di affitto/locazione, i beni immobili sopra indicati alle lettere a), b) e c) della premessa."



« cfr. la documentazione sull'importazione, all. 13, nel fascicolo della curatela fallimentare, nonché le relative fatture nn. emesse dalla Società alla s.r.l., inserite nei fascioletti documenti sub. nn. I. L'istante, con allegato le numerose fatture di vendita da [redacted] e [redacted] alla [redacted], nonché documentazione sull'importazione delle teler, all'apparenza gestita dallo spedizioniere [redacted]. »

esse i termini per il deposito di memorie difensive e di memorie di replica, trattando la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte reclamante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2279 c.c. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto le operazioni compiute dai liquidatori esorbitanti dalle necessità di liquidazione della società.

1.1 L'attività svolta in supporto all'affittuaria, ossia l'intermediazione nella vendita di piantine dalla produttrice società brasiliana alla - s.r.l. non eccederebbe rispetto a quelle consentite in fase di liquidazione e non integrerebbe la fattispecie di "nuove operazioni" vietate ai liquidatori. Ed anzi, l'acquisto delle piantine presso l'importatore brasiliano non sarebbe connotato da difformità teleologica rispetto alla situazione della società agricola, né sarebbe economicamente esorbitante tale da non giustificarsi con lo scopo di liquidazione della società agricola e della definizione dei rapporti in corso. Non sarebbe neppure diretta in modo autonomo al conseguimento di un utile, né idonea ad integrare nuove iniziative speculative incompatibili con la preparazione e la realizzazione della fase di liquidazione.

Ed anzi, gli acquisti delle talee importate dal Brasile, operati direttamente dall'affittuaria, con imputazione meramente formale alla società agricola, sarebbero da intendersi espressione della cooperazione tra concedente ed affittuaria, necessaria per garantire la continuità delle importazioni delle talee dall'estero, fondamentale per mantenere in vita il ciclo produttivo e, alla fine dello stesso, la commercializzazione delle piantine coltivate nell'azienda affittata. Stante il ritardo nel conseguimento, da parte



dell'affittuaria, delle autorizzazioni necessarie sia per l'acquisto diretto delle piantine madre in Brasile e per l'esportazione, ottenuta nel dicembre 2014, sia per l'importazione in Italia di materiali vegetali (la prodromica volturazione dell'iscrizione nel Registro Unico Produttori - RUP dalla Società venne avviata il 14-14.01.2015, e l'autorizzazione all'importazione rilasciata in data 20.02.2015), la stessa concedente Società avrebbe corso il rischio di vedersi confrontata con richieste risarcitorie sia del produttore brasiliano, che della clientela ceduta alla affittuaria, che avrebbero potuto rendere aggredibile la voce attiva della società in liquidazione, data dai canoni di affitto corrisposti dall'affittuaria s.r.l., pari ad annui € 120.000,00.

1.2 Il motivo è infondato. Vero è che l'art. 2278 c.c. attribuisce ai liquidatori della società il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, cioè tutti gli atti strumentali ed utili, alla stessa, con l'obiettivo della massimizzazione del risultato. Come ha rilevato la curatela fallimentare qui resistente, l'attività commerciale intrapresa dai liquidatori della Società esorbita da tale fine, in quanto, impegnandosi direttamente nei confronti del venditore estero e dello spedizioniere per il ripetuto acquisto di talee per importi di rilevante ammontare, ha esposto la società ad un nuovo rischio d'impresa, senza pretendere, all'apparenza, garanzie adeguate e senza che sia stata neppure presa in considerazione alcun margine di profitto dall'attuata attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Comunque, al fine di verificare la sussistenza del presupposto per la fallibilità del soggetto imprenditore, contestata dagli odierni reclamanti, non interessa la liceità o no del suo comportamento, ma esclusivamente la



qualifica del soggetto agente quale imprenditore agricolo o imprenditore commerciale, che andrà accertata in concreto e sulla base dell'attività effettivamente compiuta⁷. Appaiono così irrilevanti i motivi che a dire della reclamante avrebbero spinto i liquidatori ad attivarsi in favore della affittuaria per l'esigenza, peraltro solo affermata e non documentata, di non veder interrotto il ciclo produttivo.

Ed anzi, la concedente, che nella premessa sub e) del contratto d'affitto, ha apertamente dato atto delle difficoltà economiche e finanziarie che l'avevano motivata a "cessare ogni sua attività"⁸, poteva presumere ed aspettarsi, che prima di presentarsi quale comodatario e poi affittuario dell'importante azienda agricola, si sia informata sui cicli produttivi gestiti dalla concedente e fosse quindi ben consapevole della necessità dell'approvvigionamento delle talee presso l'esportatore brasiliano. Avrebbero quindi le parti ben avuto il modo di attivarsi in tempo sui requisiti necessari per poter dapprima o in quasi contemporaneità attuare il subentro dell'affittuaria alla concedente nell'importazione delle talee.

Alla luce di tali considerazioni, appare difficile immaginare fondate domande risarcitorie di chicchessia - e prima fra tutte dell'affittuaria

⁷ cfr. sul punto Cass. civ. 13.07.2017, n. 17343, con richiami a Cass. civ. 17928/2016, laddove in motivazione si legge: "Infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendente dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa."

⁸ cfr. il già citato contratto d'affitto di data 30.12.2014, litt. e): "La ss, che si trova in stato di liquidazione e che ha deciso, per motivi di necessità economica e finanziaria, di cessare ogni sua attività, stante la difficoltà per non dire impossibilità di vendere i suoi predetti beni immobili ... sia a causa delle ipoteche iscritte, dei vincoli iscritti e della scarsa commerciabilità degli stessi immobili, ha deciso di concedere in affitto agrario i citati beni immobili, composti da terreni agrari con annessi fabbricati, con pertinenze ed accessori, con scorte vive e scorte morte, anche per impedire in tal modo una perdita del valore degli immobili e un degrado delle strutture e pertinenze esistenti sui medesimo immobili, nonché per garantire una coltivazione e una conduzione agricola degli immobili".
a deciso di concedere in affitto agrario"



s.r.l. - avanzate nei confronti della ss., in liquidazione, che i liquidatori avrebbero deciso di prevenire a mezzo della intermediazione della concedente nell'acquisto ed importazione delle materie prime.

2. Con il secondo motivo, la reclamante deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c. quanto alla necessaria identità soggettiva tra l'imprenditore agricolo che effettui una delle attività prettamente agricole, di cui al secondo comma dell'art. 2135 c.c. e colui che eserciti le attività connesse elencate nel suo terzo comma.

2.1 Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione laddove, pur avendo riconosciuto il pacifico principio per cui l'imprenditore che non eserciti più direttamente l'attività agricola per aver concesso in affitto ad altro soggetto l'azienda agricola o per altri motivi, non muti il proprio oggetto sociale, trasformandosi in imprenditore commerciale, rimanendo anche in tale ipotesi escluso dall'ambito dei soggetti fallibili, abbia tuttavia ritenuto l'attività connessa commerciale svolta dall'imprenditore agricolo permessa solo se esercitata in favore dello stesso soggetto e non in favore di altri, facendone quindi derivare, nel caso di specie, l'assoggettabilità della Società al fallimento.

Ritiene la reclamante "eminente formale" tale interpretazione letterale dell'art. 2135 c.c., pretendendo invece che _ ss., pur avendo ceduto l'intera azienda agricola, possa aver mantenuto la qualifica agricola solo perché avrebbe posto la sua attività di intermediazione a favore del soggetto imprenditore agricolo _

2.2 Il motivo è infondato.

2.2.1 Insegna la Suprema Corte, con la sentenza n. 17397/2015, già citata



dal Tribunale, che *"non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerate né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto d'azienda"*.

Perché l'imprenditore agricolo mantenga, pur dopo aver ceduto in affitto la sua intera azienda ed aver cessato, la qualifica di imprenditore agricolo, occorre – ai fini del perdurare dell'esenzione da fallibilità – che non intraprenda attività commerciale alcuna. Dovesse quindi egli diventare insolvente quale mero proprietario dell'azienda agricola concessa in affitto, non sarà da considerare fallibile.

Laddove invece egli, dopo aver cessato ogni attività agricola e quindi aver abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c., sarà – sussistenti gli altri presupposti di cui all'art. 2082 c.c. – da considerare imprenditore commerciale e in quanto tale fallibile. Non potrà, in tale prospettiva, più avvalersi della previsione dell'art. 2135, 3° comma, c.c., per cui all'imprenditore agricolo, che effettivamente eserciti attività agricola vera e propria è permesso svolgere attività connesse, anche commerciali, senza che ciò possa far mutare la sua qualifica da imprenditore agricolo (non fallibile) ad imprenditore commerciale (soggetto a fallimento). L'articolo invocato elenca una serie di attività di per sé commerciali, oltre a quelle dall'imprenditore agricolo compiute di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti della sua azienda, che sono ritenute connesse con l'attività agricola, quale *"le attività*



dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" e il cui esercizio, anche a scopo di lucro, offerto a terzi (altri agricoltori o no) non farà mutare la qualifica dell'imprenditore agricolo.

Non varrà però l'inverso: l'imprenditore agricolo, che abbia cessato l'attività agricola e compia esclusivamente, senza più collegamento con il fondo, attività commerciale, non manterrà la sua qualifica sol perché essa viene prestata in favore di altro soggetto imprenditore agricolo. Ammettendo tale ipotesi inversa, implicante l'espansione della qualifica agricola del soggetto ausiliato al soggetto ausiliante non oppure non più agricolo, si verrebbe ad estendere, a dismisura e senza giustificazione normativa, il novero degli imprenditori agricoli non passibili di fallimento.

Nel caso che occupa, a conferma dell'effettiva cessazione di ogni attività agricola da parte della concedente i ss., va nuovamente richiamato il testo della premessa sub f) del già citato contratto di affitto del 30.12.2014 e testualmente riportata in nota n. 8. Né parte reclamante, su cui per giurisprudenza consolidata grava l'onere di prova, ha fornito elementi concreti da cui desumere una ripresa di attività imprenditoriale agricola diretta, spesa in favore dell'azienda già affittata.

Cosa che peraltro risulta concettualmente impossibile, considerato che l'attività agricola dapprima esercitata dalla i ss. è stata ceduta, a mezzo dell'affitto d'azienda, alla s.r.l., altro soggetto imprenditore, non legato al primo da vincolo societario alcuno.

Sull'interpretazione da riservare alla locuzione del "*medesimo imprenditore agricolo*" di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., si è



formata giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che fa rientrare nell'alveo dell'attività agricola le attività commerciali connesse laddove svolte dal medesimo imprenditore agricolo e nei limiti di non prevalenza sull'attività agricola vera e propria, connotata dal collegamento funzionale con la terra, intesa quale fattore produttivo.

Si veda, in particolare, Cass, civ. 10.11.2016, n. 22978, che bene s'attaglia al caso di specie, laddove in motivazione, a conferma della esclusione della qualifica di agricola dell'attività connessa si legge quanto segue:

"Non sussisteva nella specie esercizio di alcuna delle attività previste dall'art. 2135 c.c. di 'coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali', ovvero rientranti nel ciclo biologico, e non poteva farsi ricorso alla locuzione 'attività connesse', che vale ad estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo ad attività diverse, se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court. Il richiamo alle attività connesse previsto dall'art 2135 c.c., lungi dal configurare una categoria di imprenditore agricolo, postula lo svolgimento di attività in sé agricole, e l'imprenditore agricolo 'per connessione' non è altri che il 'medesimo' imprenditore agricolo, avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola. Rientrano perciò nell'impresa agricola, oltre alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quelle di trasformazione dei prodotti (Cass. sez. 1, sent. n. 1344 del 2011), svolte dal medesimo imprenditore."

2.2.2 Sia aggiunta una considerazione sulla suddivisione dell'onere della prova quanto alla sussistenza dell'esimente dal fallimento invocata dall'imprenditore insolvente che si definisca imprenditore agricolo.

Sarà, secondo le regole generali, il creditore che insti per il fallimento di un soggetto a dover allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a

